

**ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE**  
*PESCA E ACQUACOLTURA*

**DISEGNO DI LEGGE N° 673**

*Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo*

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**8ª COMMISSIONE AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Audizione informale *in videoconferenza* dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

*MARTEDI' 12 DICEMBRE 2023 alle ore 13,20.*

## PREMESSA

Innanzitutto un doveroso ringraziamento alla presidenza dell'8<sup>a</sup> Commissione *Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica* del Senato della Repubblica per aver concesso l'opportunità di essere auditi sul disegno di legge n° 673 recante *Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo*.

Come dicevamo nella richiesta di audizione inviata al Presidente Sen. Fazzone, al relatore Sen. Sigismondi ed al primo firmatario Sen. Malan, è nostro intendimento sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni temi che riteniamo utili ai fini di un costruttivo esame della materia mirato a fornire efficaci risposte al settore della pesca.

Un anno fa in un documento predisposto in occasione dell'incontro con l'on. Ministro Lollobrigida scrivevamo che occorre promuovere un'azione di **rinnovamento normativo** delle pertinenti disposizioni del **codice della navigazione** e del **regolamento di esecuzione**, favorendone una decisa azione di semplificazione amministrativa e di adeguamento che rimuova alcuni ostacoli che rendono complicata l'azione delle nostre imbarcazioni, in special modo per coloro i quali praticano pesca mediterranea o d'altura.

## EMENDAMENTI PROPOSTI

**1.** Approfittando di questa occasione, è nostro intendimento sottoporre all'attenzione dell'8<sup>a</sup> Commissione **una prima proposta** che, secondo il nostro punto di vista, serve a dare una risposta ad alcuni problemi più volte rilevati anche nel recente passato e che stanno condizionando la normale operatività delle barche da pesca.

Essa si compone di due commi:

**A.** il **primo comma** rimuove l'impedimento di **conferire il comando dell'unità da pesca a cittadini di nazionalità diversa da quella unionale**; sono fatti salvi i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti in materia così come il preventivo tentativo di arruolare per quella funzione un cittadino di nazionalità italiana od europea.

Tuttavia, oggi è sempre più marcata la preoccupazione di non riuscire a comporre gli equipaggi anche a causa dello scarso *turn-over* che caratterizza il settore della pesca; parliamo di un settore che negli ultimi anni ha sofferto sempre più la crescente rigidità di politiche di gestione comunitarie che, in nome della tutela degli *stock*, ha allontanato sempre di più le giovani generazioni e alimentato in quelle già impegnate nella pesca il desiderio di poter abbandonare questo mondo contrassegnato da una debordante azione di riduzione dello sforzo di pesca.

Di qui l'interesse crescente della misura denominata "*arresto definitivo delle attività di pesca*"<sup>1</sup>, conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della **PCP** (*Politica Comune della Pesca*) e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.

È appena il caso di ricordare che:

- Nel 2022 il prodotto pescato dalla flotta italiana ammontava a circa 125.839 tonnellate<sup>2</sup>, con un valore di 740 milioni di euro. Dal 2012 ad oggi il valore totale degli sbarchi è diminuito di oltre il 20%, il volume delle produzioni sbarcate di circa il 35%.

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 20, REGOLAMENTO (UE) 2021/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 che istituisce il **Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura** (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004

<sup>2</sup> Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2022 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca [predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in ottemperanza all'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1380/2013]

- La flotta da pesca nazionale si è ulteriormente ridotta nell'ultimo decennio scendendo alle 11.807 imbarcazioni del 2022, pari al 16% circa della flotta Ue (81.071 unità) con una contrazione complessiva superiore al 20% nell'ultimo decennio.
- Analogo discorso vale per i giorni di pesca totali di tutti i mestieri di pesca nazionali: -30% dal 2012 al 2022.
- L'età media della nostra flotta è di 31 anni.
- I pescatori imbarcati sono circa 22 mila, di cui circa 19.000 a tempo pieno (10 anni fa erano circa 30.000, il 16% in meno), mentre quelli che operano a terra sono oltre 100 mila, per un totale che si aggira attorno ai 125 mila lavoratori (escluso l'indotto).
- La media degli imbarcati per unità da pesca è stabile nel tempo, con circa 2,12 occupati per motopeschereccio.
- Le catture calano al ritmo del 2% annuo, così come i redditi; l'incidenza dei costi di produzione (soprattutto energetici) per alcuni tipi di pesca, come quella a strascico, è nell'ordine del 60/70%.
- Nel corso dell'ultimo decennio i guadagni provenienti dagli sbarchi sono diminuiti di oltre il 30%.
- Il consumo di prodotti ittici in Italia ha superato nel 2022 il milione di tonnellate (circa 1.200.000 tonnellate). In tutto il mondo si sta registrando lo stesso *trend*. Il consumo di pesce pro-capite ammonta a circa 25 kg, leggermente al di sopra del livello medio di consumo dell'Ue, fermo a circa 23 kg a testa. Tuttavia l'incremento dei consumi è **appannaggio dell'importazione**, in costante crescita da oltre 15 anni.

**B. Il secondo comma** interessa invece le barche di dimensioni maggiori che operano nel bacino del Mediterraneo.

Si tratta di un tema che preoccupa il futuro delle marinerie che operano soprattutto verso il cd Mare di Levante e che, se non risolto, rischia di condizionare il futuro della pesca di specie pregiate [*scampi e gamberi di profondità (cd. gamberi rossi e viola)*] delle unità che si spingono ad est oltre il **20° meridiano**.

Nel caso di specie si propone di **adeguare il contenuto degli artt. 254-bis e 257 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (DPR n° 238/1952)** al fine di rivedere i limiti di abilitazione del personale imbarcato in funzione delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, consentendo al *marinaio autorizzato alla pesca* di assumere il comando di navi (di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate) dedite alla pesca mediterranea in qualsiasi zona.

In particolare, il limite attuale del cd "**20° meridiano**" (Mar di Levante) impedisce alla flotta d'altura di raggiungere le aree di pesca ad est, divenute oggi strategiche da quando il canale di Sicilia non è più navigabile a causa della prolungata instabilità libica e della pericolosità di quelle acque, a lungo *zone di lavoro* della nostra flottiglia a strascico.

La proposta normativa che alleghiamo potrebbe – *secondo Alleanza delle Cooperative Italiane* - risolvere questo problema consentendo alle nostre imbarcazioni di lavorare in quelle aree nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione.

Scopo della proposta è quello di coordinare la figura del **Marinaio autorizzato alla pesca** ex art. 257 del cit. Regolamento con quella del **Padrone marittimo di seconda classe per la pesca** ex art. 254-bis del medesimo Regolamento al fine di evitare che le due figure si sovrappongano inopportunamente.

### **Articolo ...**

*(Modifiche al codice della navigazione ed al relativo regolamento per l'esecuzione)*

1. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'art. 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327 contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: *“tranne che per la qualifica di comandante”*.
2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, sono apportate le seguenti modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n° 328:
  - art. 254-bis: al comma 2, sopprimere la lettera a) del punto 2;
  - art. 257: al comma 2, sostituire il punto 2) con il seguente: *“assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.”*.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n° 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

\*\*\*\*\*

Di seguito riportiamo i due articoli interessati dalla modifica proposta con il secondo comma così come risulterebbero in caso di sua approvazione:

#### **Art. 254-bis**

*(Padrone marittimo di seconda classe per la pesca)*

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2) avere compiuto i 21 anni di età;
- 3) avere conseguito la licenza di scuola media;
- 4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
- 5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
- 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può:

- 1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;
- 2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
  - a) ~~di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate;~~
  - b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale;
  - c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate oltre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.

#### **Art. 257**

*(Marinaio autorizzato alla pesca)*

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2) avere compiuto i 21 anni di età;
- 3) avere conseguito la licenza di scuola media;
- 4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca;
- 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio autorizzato alla pesca può:

- 1) imbarcare:
  - a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purché abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
  - b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a), purché abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea;
- 2) ~~assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano.~~
- 2) **assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.**

I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.

2. Una **seconda proposta** riguarda una norma di interpretazione autentica che, pur non interessando il codice della navigazione, tende a chiarire la disciplina applicabile nel caso di imbarco di personale straniero; ciò sempre nell'ottica poc'anzi richiamata di fronteggiare l'assenza di *turn-over* allorquando menzionavamo l'opportunità di consentire l'attribuzione della qualifica di comandante a personale straniero.

Ci riferiamo all'art. 27, comma 1, lettera h) e comma 1-*septies* del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286 contenente *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), relativo all'ingresso per lavoro in casi particolari.

Ancorché il citato comma 1, lett. h) includa i *lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione* [cfr. DPR n° 394/1999, art. 40, comma 12, e art. 5, comma 3] tra i lavoratori per i quali l'ingresso è ammesso al di fuori della disciplina delle quote, a causa di una disciplina pensata avendo come punto di riferimento essenzialmente il naviglio mercantile e non quello della pesca, sono sorti (e sorgono) dubbi interpretativi sulla possibilità che anche i lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca siano ricompresi nella nozione di "*marittimi*" di cui al citato art. 27, comma 1, lett. h), e comma 1-*septies*, del D.Lgs. n° 286/1998.

Ciò comporta inevitabilmente difficoltà a reclutare personale da destinare all'imbarco su navi da pesca italiane creando ostacoli agli armatori spesso in difficoltà nel comporre gli equipaggi.

Per tale ragione riteniamo utile ed opportuno proporre la seguente norma di interpretazione autentica.

**Art. ...**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 27, decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286)*

Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286 contenente *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

***Entrambe le norme proposte non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato***

\*\*\*\*\*